

AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO ex D.Lgs.231/01

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. L'ATTIVITA' DI AIRPLUS	5
3. I REQUISITI DEL MODELLO 231	5
4. L'ASSETTO DI AIRPLUS	9
5. IL MODELLO 231 DI AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	11
5.1 IL PROGETTO	11
5.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI AIRPLUS	11
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	14
7. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	16
8. RIESAME, RETTIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	16

Definizioni:

Codice: sta ad indicare il Codice Etico redatto da AirPlus ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ed approvato con verbale del Consiglio Di Amministrazione del 4 novembre 2010, contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

Collaboratore Esterno: sta ad indicare i soggetti che collaborano con AirPlus in virtù di un contratto che ne disciplina obblighi e facoltà

Decreto o D.Lgs. 231/2001: sta ad indicare il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari: sta ad indicare tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori Esterni, ecc) ed ogni altro soggetto con il quale la Società si relazioni in ordine allo svolgimento di attività ad essa inerenti. Trattasi di tutti i soggetti tenuti alla conoscenza del Modello.

Modello: sta ad indicare il Modello Organizzativo redatto da AirPlus ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ed approvato con verbale del Consiglio Di Amministrazione del 4 novembre 2010, che racchiude il sistema di attività e regole di comportamento che guidano l'espletamento delle attività della Società conformemente al D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società.

Organismo: sta ad indicare l'Organismo di Vigilanza di AirPlus

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Personale: sta ad indicare i dipendenti (anche se parasubordinati) di AirPlus

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (come eventualmente modificato ed integrato in futuro).

Società: sta ad indicare AirPlus

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 231/2001 ha allineato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha previsto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per la commissione di alcuni reati da parte di soggetti aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell’ente stesso (o di un’unità organizzativa finanziariamente e funzionalmente autonoma) e da soggetti che svolgano anche di fatto tali funzioni e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti elencati.

La singolarità di tale responsabilità è da indicarsi nel fatto che essa non esaurisce la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente messo in atto il reato, aggiungendosi ad essa.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi e, quindi, non nell’interesse della società.

Questa tipologia di responsabilità tende al potenziamento della repressione di determinati illeciti penali comprendendo la possibilità di intaccare -in sede esecutiva- anche il patrimonio degli enti, oltre agli interessi dei soci. In particolare, per tutti gli illeciti commessi è prevista irrogazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono irrogate anche misure interdittive, come la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli Enti hanno comunque la possibilità di liberarsi dalla responsabilità amministrativa dovuta al compimento di illeciti penali da parte dei dipendenti: tale esonero deriva dalla predisposizione di idonee misure organizzative, gestionali e di controllo.

L’art. 6 del Decreto stabilisce che l’Ente non risponde dell’illecito nel caso in cui sia in grado di provare di avere adottato ed attuato, precedentemente alla commissione del fatto, *“Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*, ovvero tutte le misure idonee a prevenirli.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia relativamente ai reati contemplati dal decreto o da leggi collegate commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. L'ATTIVITA' DI AIRPLUS

AirPlus International S.r.l. (di seguito la “AirPlus”, oppure la “Società”), iscritta in data 20 maggio 2005 al n. 36690 dell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito il “Testo Unico Bancario” o “TUB”) è stata autorizzata in data 25 ottobre 2005 dalla Banca d’Italia a prestare l’attività di emissione e gestione di carte di credito ed è stata pertanto iscritta all’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del TUB con codice ABI 33053.0

In data 21 aprile 2011 AirPlus è stata autorizzata da Banca d’Italia ad esercitare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 1, lett. b punto 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, per l’emissione di strumenti di pagamento e, con decorrenza 28 giugno 2011, la Società è stata iscritta nell’Albo degli Istituti di pagamento, di cui all’art. 114-septies del Testo unico bancario con il codice identificativo 33053.0 e contestualmente è stata cancellata dagli elenchi speciali e generali previsti dal TUB.

La Società è partecipata interamente da AirPlus International GmbH (di seguito “AirPlus GmbH”).

AirPlus GmbH distribuisce a livello globale un prodotto per il pagamento di servizi di biglietteria aerea e di servizi relativi ai viaggi d’affari (i.e. *car rental*, alberghi, etc.), che permette ai propri clienti di regolare in maniera unitaria tutti i viaggi d’affari dei propri dipendenti con contabilizzazione periodica.

Il prodotto consiste nell’emissione ed assegnazione al cliente da parte di AirPlus GmbH di uno o più conti elettronici nominativi; il cliente, a sua volta, indica un’agenzia di viaggi di sua fiducia alla quale i propri dipendenti fanno pervenire tutte le richieste di prenotazione dei biglietti aerei e degli altri Servizi Connessi che intendono intraprendere.

Il sistema di pagamento del Conto o della Carta è collegato al circuito internazionale Universal Air Travel Plan (“UATP”), e gode di accettazione limitata a questo settore imprenditoriale, ovvero a quelle imprese (tra cui eventualmente anche le agenzie di viaggio indicate dal cliente di AirPlus GmbH) che si accettano il Conto o la Carta come mezzo di pagamento anche per servizi diversi da quelli di biglietteria aerea. Ciò accade attraverso uno specifico accordo detto “Merchant”.

La gestione ed i controlli di linea, gestione dei rischi e *internal audits* relativi a tutti i rapporti inerenti la contabilizzazione connessi all’emissione ed alla gestione del Conto o della Carta da parte della Società, è demandata in *outsourcing* a AirPlus GmbH. Tale gestione è necessaria in quanto la natura del Conto o della Carta richiedono una gestione centralizzata a livello mondiale collegata direttamente al sistema di compensazione dei prezzi dei biglietti aerei gestiti dalla IATA.

La gestione di tutti i processi ed i controlli relativi all’attività della Società è svolta da AirPlus GmbH sulla base di un articolato accordo di servizi.

3. I REQUISITI DEL MODELLO 231

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.

Il D.lgs 231/2001 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha previsto un regime di responsabilità amministrativa equiparabile a quella penale, a carico delle aziende che percepiscono interessi o vantaggi da uno dei reati specifici commessi da:

- soggetti apicali (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di AirPlus).
- persone fisiche soggette alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Tale responsabilità si somma a quella imputabile alla persona fisica che ha posto in essere il fatto criminoso, estendendo il perimetro della responsabilità penale personale, che viene estesa anche alle aziende che abbiano tratto vantaggi dai reati.

Ciò posto, nel caso in cui un reato venga commesso da soggetti apicali, sussiste in capo alla Società una presunzione di responsabilità in quanto tali soggetti esternano e impersonano le politiche e la volontà della stessa AirPlus.

Tale presunzione può essere vinta se la Società è in grado di provare la sussistenza delle condizioni operative, gestionali e di controllo che saranno esaminate in seguito.

In una tale eventualità, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale che ha commesso il fatto delittuoso, la Società resta immune da imputabilità ai sensi del D.Lgs. 231.

Nello stesso modo è delineata la responsabilità amministrativa della Società per i reati imputabili ai sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti aventi funzioni apicali. L'inosservanza di tali obblighi, comunque configurata, è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231 attribuisce inoltre un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella proporzione in cui questi ultimi risultino adeguati a prevenire i reati di cui al citato decreto e vengano efficacemente posti in essere da parte del Consiglio di Amministrazione.

In virtù di quanto sopra, AirPlus sarà esonerata dalla responsabilità amministrativa/penale qualora siano state adeguatamente poste in essere le seguenti specifiche:

- a) avere previsto ed adeguatamente attuato, anteriormente alla commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad impedire il verificarsi di reati assimilabili a quello effettivamente venuto ad esistenza;

- b) avere affidato la vigilanza sul funzionamento e il rispetto dei modelli e loro aggiornamento ad un organismo facente parte dell'ente stesso, provvisto di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) non avere potuto impedire la commissione del reato in quanto lo stesso è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) avere predisposto una sufficiente vigilanza per mezzo dell'organismo di supervisione.

Il presente modello organizzativo, di gestione e controllo è, quindi, lo strumento dedicato alla prevenzione e al contrasto dei reati, ed è stato configurato nei seguenti termini:

1. mappatura dei settori e delle attività nel cui contesto possono essere commessi i reati;
2. predisposizione di specifici programmi atti alla formalizzazione ed all'attuazione delle decisioni aziendali riguardo ai reati da prevenire;
3. definizione delle modalità di amministrazione delle risorse finanziarie adeguate per prevenire la commissione dei reati;
4. previsione di obblighi informativi verso l'OdV sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurazione di un sistema sanzionatorio interno idoneo a fronteggiare il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Tutti i requisiti esaminati e la relativa applicazione all'assetto di AirPlus sono esplicitati in seguito.

Alla data di entrata in vigore, il decreto trattava reati specifici riguardanti i finanziamenti pubblici, corruzione e concussione, visti come le principali e più frequenti espressioni di illeciti aziendali. Queste tipologie sono progressivamente aumentate con ulteriori fattispecie, aggiunte al decreto 231/2001 tramite atti legislativi successivi.

La Sezione III del decreto esplicita i reati per i quali è ad oggi stabilita una responsabilità amministrativa degli enti, specificandone le relative sanzioni.

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, Frode nelle pubbliche forniture; Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo.

Art. 24bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati; falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 24ter: Delitti di criminalità organizzata, quali associazione per delinquere e di stampo mafioso;

Art. 25: Concussione, corruzione, peculato, abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite;

Art. 25 bis: Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;

Art. 25bis1: Delitti contro l'industria e il commercio;

Art. 25 ter: Reati societari (ex L. 366/2001, art. 11);

Art. 25 quater: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L. 7/2003, art. 3);

Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale (ex. L. 228/2003);

Art. 25 sexies: Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

Art. 25 septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex D.Lgs.81/08;

Art. 25 octies: Riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (ex Legge 186 del 15dicembre 2014);

Reati transnazionali (ex Legge 146 del 20 marzo 2006);

Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale;

Art. 25 undecies: Reati in materia ambientale;

Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Art. 25 terdecies: Reati di razzismo e xenofobia;

Art. 25 quaterdecies: Reato di frode sportiva e gioco illegale;

Art. 25 quinquiesdecies: Reati tributari;

Art. 25 sexdecies: Reati di contrabbando;

Art. 25 octies-1: Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;

Art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies: Reati contro il Patrimonio culturale.

Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato anche a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

1. il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
2. l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
3. l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
4. lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

4. L'ASSETTO DI AIRPLUS

L'assetto di AirPlus è idoneo a rispondere alle esigenze operative e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di settore.

I principali riferimenti qualificanti la *governance* di Airplus sono costituiti da:

Statuto della Società: delinea l'oggetto e le operazioni sociali, gli organi di amministrazione e i rispettivi poteri, compiti e responsabilità (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Organigrammi e schede mansioni: rappresentano la struttura organizzativa di AirPlus, definendo i rapporti gerarchici, i relativi ruoli e responsabilità.

Manuali Operativi e procedurali: descrivono le regole e i meccanismi di funzionamento (compiti, supporto, modalità operative, strumenti) delle singole attività o processi di tipo operativo effettivamente svolta da AirPlus e permettono di esaminare ed identificare le aree di rischio ed i presidi di sicurezza adottati.

Sistema sanzionatorio: è previsto dal CCNL, il quale stabilisce l'irrogazione delle sanzioni a carico dei dipendenti a seconda della gravità delle infrazioni eventualmente commesse.

L'assetto di *governance* è stato potenziato e completato dalle iniziative richieste dal Modello Organizzativo 231, che hanno comportato la delibera di:

Codice etico: documento che espone i valori fondamentali di AirPlus e i comportamenti etici derivanti che la stessa si aspetta dal personale e dagli *stakeholders*.

Organismo di Vigilanza: istituito per vigilare sull'osservanza del Modello 231 e sulla sua rettifica e aggiornamento. Ha inoltre il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali provvedimenti sanzionatori in materia, nonché di diffondere e aggiornare il Codice Etico.

Il D.Lgs 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le caratteristiche necessarie, secondo codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. A tale proposito, il Modello di AirPlus è ispirato ai seguenti riferimenti:

- Linee Guida di Confindustria, che disciplinano e definiscono i principi e i criteri di orientamento per l'organizzazione e il controllo;
- Linee Guida ABI per quanto riguarda l'approvazione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle società.

Con l'introduzione del Modello, AirPlus intende quindi individuare i settori che necessitano di un rafforzamento dell'insieme dei controlli interni in relazione alle fattispecie di reato definite dal decreto.

La mappatura settoriale delle attività a rischio potenziale di reato ha il fine di:

- informare i soggetti coinvolti che eventuali comportamenti illeciti, soprattutto se finalizzati a migliorare le *performances* aziendali, possono comportare sanzioni penali per l'individuo e sanzioni amministrative quali sanzioni pecuniarie ed interdizioni operative per l'azienda;
- diffondere e formalizzare la necessità di correttezza nell'espletamento delle proprie mansioni da parte di tutte le persone che rappresentano AirPlus;
- prevedere procedure e sistemi idonei di controllo, di monitoraggio e sanzionatori, effettivamente adeguati per il contrasto dei reati elencati dal decreto.

5. IL MODELLO 231 DI AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.

5.1 Il progetto

Le implicazioni organizzative del Decreto 231/2001 sono state sviluppate e recepite da AirPlus nel proprio Modello Organizzativo attraverso uno specifico progetto che ha visto impiegate le funzioni operative e manageriali della Società, nonché le strutture amministrative di AirPlus.

5.2 Il sistema organizzativo di AirPlus

La AirPlus ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo, le procedure interne ed i relativi meccanismi di funzionamento, i quali vengono costantemente revisionati e aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche e organizzative della Società e per conformarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale risulta coerente e funzionale oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal decreto.

Tale normativa è disponibile sulla intranet aziendale e viene periodicamente aggiornata dalle funzioni incaricate, aderendo i principi che vengono di seguito indicati:

A. Individuazione delle attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lett. a)

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività c.d. "sensibili", per contenuto e per soggetti, con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 mediante un'approfondita e complessiva analisi sulla struttura organizzativa della Ariplus.

L'analisi del rischio è stata realizzata tramite lo svolgimento di interviste e rilevazioni dirette, effettuate in diversi incontri con il Personale Direttivo e Operativo di AirPlus.

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati

nello svolgimento delle attività sensibili, l'eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento.

In particolare, per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso l'AirPlus, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio societario;
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;
- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di proceduralizzazione rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- le contromisure adottate.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate: ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi: ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le risultanze dell'analisi vengono riepilogate in un database di supporto che costituisce il repository della attività sensibili di cui al decreto e riassunte nel documento "Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi". Tali evidenze sono sottoposte periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001

B. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lett. b)

Tutte le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

L'AirPlus tiene costantemente aggiornato un procedimento di regolamentazione interna che prevede le modalità per lo svolgimento delle attività aziendali e l'attuazione del processo decisionale nelle varie aree funzionali.

C. Modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lett. c)

Il decreto 231/2001 richiede di individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati. Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme interne ed esterne.

In particolare, l'AirPlus ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza ed imparzialità come meglio specificato nel codice Etico, prevede una precisa regolamentazione del procedimento relativo agli acquisti oltre ad un duplice controllo sulle singole spese (in Italia ed in Germania), nonché un generico controllo da parte del Collegio Sindacale.

D. Obblighi di informazione (ex art. 6 comma 2 lett. d)

Il decreto 231/2001 dispone che siano previsti "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, il quale ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal scopo l'Organo di Vigilanza:

- può accedere a tutti i documenti ed informazioni relative alla Società per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Fermo restando, per l'organo di vigilanza, il vincolo alla riservatezza e il rispetto della normativa sulla privacy;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;

- può richiedere ai dipendenti e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività della società rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- è tenuto ad analizzare le segnalazioni, comunque pervenute, relative al compimento o al tentativo di compimento dei reati richiamati dal decreto. Tale responsabilità è rilevante ove vengano riscontrati comportamenti anomali di particolare gravità in ordine ai rischi cui potrebbero esporre la Società.

Pertanto, al fine di permettere la segnalazione da parte dei destinatari del Modello di eventuali informazioni circa la commissione o il tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche mediante uno specifico indirizzo di posta elettronica segnalazioniodv.airplus@legalmail.it.

E. Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lett. e)

L'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti e attività contrastanti con le misure previste dal Modello 231 è elemento essenziale per il funzionamento del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2 lett. e del D.Lgs. 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori.

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti per fattispecie e ruolo dei soggetti coinvolti tra Amministratori, Sindacati, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto a cui è affidato il compito di controllare e vigilare il buon funzionamento e l'osservanza del Modello e del suo aggiornamento.

L'Organismo è composto da 3 membri, di cui uno nominato presidente.

I membri dell'Organismo sono obbligati al segreto per quanto riguarda qualunque informazione o notizia della quale hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, a prescindere da qualsiasi linea gerarchica. Questo obbligo non è vincolante nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo è inoltre dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

Principalmente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 l'Organo di Vigilanza deve:

- assicurare il rispetto del Modello, vigilando affinché le azioni adottate da AirPlus si ispirino al Modello di organizzazione, gestione e controllo approvato;
- garantire l'efficacia del Modello, verificando che sia realisticamente adeguato per prevenire il verificarsi di reati;
- curare l'aggiornamento del Modello 231 in caso di variazioni della struttura organizzativa, di adeguamenti normativi e di modifiche ai processi aziendali.

Si precisa che l'Organo ha inoltre il dovere di:

- esaminare periodicamente la localizzazione dei settori in cui potrebbe verificarsi un reato considerando le variazioni dell'attività e/o dell'assetto aziendale. Devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza da parte del management e dei preposti alle attività di verifica relativamente alle singole funzioni, le possibili circostanze indicative di una probabilità di reato;
- compiere periodicamente gli accertamenti richiesti dal Modello, verificando segnatamente che le procedure e le verifiche previste siano eseguite e verbalizzate nel rispetto dei principi etici, anche per mezzo di consulenti esterni;
- verificare l'efficacia e l'idoneità del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- gestire congiuntamente le altre funzioni aziendali (anche indicando riunioni), scambiandosi informazioni per focalizzare sugli attuali e concreti rischi di reato;
- controllare l'evolversi dei rischi tramite un monitoraggio consistente e continuativo;
- definire in ogni parte l'attuazione del Modello (clausole-tipo, formazione del personale, cambiamenti organizzativi e normativi, etc.);
- intraprendere prontamente le azioni di correzione idonee a rendere il modello efficace ed adeguato;
- procurarsi, esaminare e catalogare ogni informazione relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal Modello,

- controllare periodicamente la natura degli avvisi che allo stesso devono essere trasmessi;
- organizzare eventi inerenti alla formazione e allo scambio di informazioni relativamente al Modello, redigendo gli atti necessari,
- vigila sull'osservanza da parte della Società e dei suoi organi, dipendenti e collaboratori delle norme in materia di antiriciclaggio recate dal D.Lgs. 231/07 ex art.52.
- riferire periodicamente al C.d.A., all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231.

I Destinatari hanno l'obbligo di informare prontamente l'Organismo di Vigilanza in caso di violazioni anche allo stadio potenziale, nell'ambito dell'attività di AirPlus, di norme di legge o di regolamenti, del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne. In caso di violazione di tale obbligo, consistente in un'omessa segnalazione o in una segnalazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

7. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i destinatari tramite iniziative *ad hoc* di comunicazione e formazione allo scopo di garantire la massima diffusione possibile dei principi di fondo e delle regole operative. AirPlus provvede inoltre a diffondere il proprio Modello 231 dandone la necessaria visibilità all'esterno, anche tramite la pubblicazione sul sito aziendale.

La documentazione prodotta e diffusa ai fini del Modello 231 è archiviata presso la sede legale di AirPlus, assicurandone l'immediata reperibilità, nel rispetto della normativa in merito al trattamento dei dati.

I documenti prodotti sono inoltre consultabili dal personale interessato secondo le modalità che saranno definite ad opera dell'Organismo di Vigilanza.

8. RIESAME, RETTIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza secondo le scadenze da quest'ultimo determinate, al fine di testarne l'efficienza, l'idoneità, la costanza temporale dei requisiti di efficacia e funzionalità, procedendo all'aggiornamento conseguente e necessario.

L'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle competenti strutture aziendali, e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle possibili necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello sono realizzati con cadenza minima annuale, salvo il caso in cui:

- siano previsti nel D.Lgs. 231/01 nuovi reati di rilievo per le attività di AirPlus;
- l'azienda svolga nuove attività sensibili o opti per modifiche organizzative rilevanti (variazioni rilevanti nell'assetto societario, acquisizioni e/o dismissione di rami d'azienda, commercializzazione di nuovi servizi);
- emergano carenze e/o lacune nel Modello che necessitano un pronto adeguamento;
- si verificano illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.